

n. 9689/2014 r.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di Impresa

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Manuela Farini	Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra	Giudice relatore
Dott. Luca Bocconi	Giudice

pronunziando sul reclamo ex art. 669 *terdecies* c.p.c. proposto avverso l'ordinanza depositata il 22 ottobre 2014

da

A .. con gli Avv. X

e

Fallimento B .. con l'Avv. Y

e

altri

osserva quanto segue

Con ordinanza depositata in data 22 ottobre 2014 il Tribunale di Venezia, nel corso di causa di responsabilità ex art. 146 l.f. instaurata nei confronti di amministratori, sindaci, revisore contabile nonché, anche per altri titoli, nei confronti di terzi concorrenti nella causazione del danno, autorizzava il Fallimento

B [d'ora innanzi per brevità solo Fallimento **B**] a procedere al sequestro conservativo dei beni immobili, mobili e crediti di **C** e **A** quali amministratori di **B** [d'ora innanzi solo **B**], sino alla concorrenza di Euro 6.000.000,00 quanto al **C** e di Euro 1.000.000,00 quanto all' **A**;

Con la medesima ordinanza veniva, invece, rigettata l'istanza di sequestro conservativo nei confronti dei sindaci e del revisore contabile per difetto di *fumus boni iuris*.

Deve annotarsi che il Fallimento **B** aveva richiesto una misura conservativa sia di maggior importo sia nei confronti di sindaci e revisore contabile nonché di soggetti terzi asseritamente concorrenti negli addebiti mossi ad amministratori, ma, successivamente, a seguito di proposta transattiva assistita da cauzione proveniente dai terzi, aveva ridotto l'originario importo della misura ad Euro 6.000.000,00 e non più coltivato il ricorso nei confronti di questi ultimi.

Avverso la predetta ordinanza ha proposto reclamo il solo dott. **A** svolgendo rilievi avverso la formulazione del dispositivo, con il quale si sarebbe, a suo dire, concessa un misura superiore rispetto a quanto richiesto poiché si era autorizzato il fallimento a procedere al sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e crediti del **C** sino alla concorrenza di Euro 6.000.000,00 e dell' **A** sino alla concorrenza di Euro 1.000.000,00 per un totale di Euro 7.000.000,00; il reclamante ha contestato, inoltre, la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il Fallimento **B** si è costituito nel procedimento chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

La censura mossa alla formulazione del dispositivo è infondata.

Il dispositivo va, infatti, letto alla luce del carattere solidale della responsabilità del **C** e dell' **A**. Ne consegue che il sequestro conservativo deve intendersi

Quaranta

concesso per la somma complessiva di Euro 6.000.000,00, per l'intero quanto al C e per la sola parte di Euro 1.000.000,00 quanto all' A

Parimenti infondate sono le censure mosse avverso la sussistenza del *periculum in mora*. Il dato della oggettiva sproporzione del patrimonio del reclamante rispetto al risarcimento stimato in relazione all'azione di responsabilità esercitata va considerato in associazione alla cessione di tutti i suoi beni effettuata dal reclamante in favore di società al medesimo riconducibile. Se anche la detta cessione risale al 2005, e dunque ad epoca antecedente rispetto alla commissione delle condotte al medesimo addebitate quali fonti di responsabilità, trattasi di iniziativa adottata da un professionista, qual è il dott. A, il cui effetto è stato quello di mettere al sicuro il suo patrimonio da ogni eventuale azione di responsabilità suscettibile di essere azionata nei suoi confronti. Valutata in tali termini, l'iniziativa in parola costituisce un indice sintomatico della volontà di preservare il proprio patrimonio anche in vista dell'insorgere di obbligazioni e tanto, unito alla oggettiva sproporzione di cui si è detto, appare idoneo ad integrare il requisito del *periculum in mora*.

Passando all'esame del *finnis boni iuris*, si premette in fatto che C, costituita il 26 ottobre 2001, era società operante nel settore turistico del cui patrimonio erano soci C, D, coniuge del C e E, suocero del C. C ne è sempre stato amministratore nel periodo che rileva nel presente procedimento mentre il dott. A ha ricoperto il ruolo di amministratore, unitamente al C dal 13 ottobre 2007 al 5 settembre 2008 e poi, dimessosi il C, dal 22 dicembre 2008 al 17 febbraio 2010. Successivamente all'uscita dalla società di C il dott. A è divenuto titolare di una quota del capitale sociale di B. In data 12 febbraio 2010 la società è stata posta in liquidazione volontaria e il dott. A ne è stato nominato liquidatore. In data 28 settembre 2010 la società è stata ammessa alla procedura di concordato preventivo.

Quaranta

Con sentenza del 5 luglio 2012 il Tribunale di Verona ne dichiarava il fallimento.

Gli addebiti rivolti al dott. **A** devono dunque tener conto della circostanza che il predetto ha ricoperto la carica di amministratore, unitamente al **C** dal 13 ottobre 2007 al 5 settembre 2008 e poi, nella veste di amministratore delegato, dal 22 dicembre 2008 al 17 febbraio 2010.

A tale cronologia il Fallimento ricorrente ha attribuito, per la verità, elementi di sospetto a carico dell' **A**

Quest'ultimo ha contestato la lettura data dal Fallimento ed ha spiegato di essersi dimesso nel settembre 2008 proprio a causa dei contrasti con **F** e di aver accettato di riassumere la carica nel dicembre 2008, richiamato dai soci **D**

, coniuge di **C** da cui nel frattempo si era separata, e **E** padre della predetta, e di aver, da quel momento in poi, cercato di porre rimedio alla situazione in cui si trovava la società sia sotto il profilo organizzativo e contabile sia sotto il profilo finanziario

Va detto al riguardo che non sussistono, quanto meno allo stato, elementi per ritenere che la fuoriuscita del dott. **A** dall'organo amministrativo in data 5 settembre 2008 e poi il suo ritorno nella veste di amministratore unico in data 22 dicembre 2008 risponda ad un piano preordinato, come (solo) congetturato dal Fallimento.

Appaiono ragionevoli i motivi posti dall' **A** a base delle dimissioni dalla carica di amministratore, riconducibili a divergenze con **F** ed alla mancata adozione di iniziative necessarie per rendere più efficiente la gestione società, che possono leggersi nella lettera datata 20 agosto 2008. Se anche trattasi di atto di parte, va detto che il verbale dell'assemblea ove le dimissioni del predetto vennero ratificate è lo specchio della condizione della società, conseguente alla crisi in cui essa versava ed alla paralisi dovuta al conflitto tra **C** e **D-E** moglie e suocero, ed alla indisponibilità dei soci a dotare la società dei mezzi finanziari necessari.

Appare ragionevole anche la motivazione del suo rientro in società a dicembre 2012 quando l' **A** assunse la carica di amministratore unico successivamente

Verona

alle dimissioni date da **C**

Tanto premesso e richiamata l'efficace sintesi della vicenda per cui è causa contenuta nell'ordinanza impugnata, si rileva che il Fallimento ricorrente ha allegato, quale fonte di responsabilità e di danno, la violazione da parte dell'organo amministrativo di **B** degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale depauperandolo al punto di renderlo insufficiente al soddisfacimento dei creditori sociali, violazione concretatasi:

→ nel distrarre dal patrimonio sociale il ramo immobiliare, composto da vari immobili-aziende alberghiere, acquistato dal **G** attraverso la cessione ad un prezzo non congruo delle azioni di **A** società nella sostanza interamente partecipata da **B** e nella quale i beni erano stati fatti confluire come "società veicolo";

→ nel gravare il passivo della società di ingenti debiti derivanti dalla acquisizione del ramo d'azienda mobiliare del **G**

Il Fallimento ha poi lamentato la tenuta della contabilità in maniera non conforme alla disposizioni di legge nonché la inidoneità dell'assetto organizzativo-amministrativo-contabile della società specie a fronte dell'ampliamento dovuto all'acquisizione della gestione degli alberghi ex **G**

A tali ultimi addebiti, riproposti dalla difesa del Fallimento anche nella presente sede, condivisibilmente nell'ordinanza impugnata non è stato assegnato uno specifico rilievo ai fini della individuazione delle responsabilità risarcitorie né del **C** né dell' **A**. Ed infatti la irregolarità della tenuta delle scritture contabili non è di per sé fonte di danno. Sul punto il Fallimento si è, però, limitato alla allegazione senza provare lo specifico danno derivante dalle dette mancanze.

I ridetti addebiti, peraltro non contestati, hanno costituito in realtà la precondizione negativa della gestione disorganica delle attività turistiche divenute davvero imponenti a seguito dell'acquisizione dei rami mobiliari del **G**.

D'altra parte, dalla documentazione in atti risulta che il reclamante, una volta divenuto amministratore, si attivò attraverso l'adozione di iniziative tese alla riorganizzazione aziendale, a dotare la società di un sistema di controllo di

Quano

gestione, a provocare la integrazione della realtà imprenditoriale ex **G** in quella antecedente di **B** (si veda l'incarico conferito a **L** ed a **L**).

Deve essere, peraltro, rimarcato che nessun addebito viene rivolto al dott. **A** per il periodo in cui ha ricoperto la carica di amministratore unico dal 22 dicembre 2008 in poi.

Esclusa, dunque, la preordinazione della sua azione amministrativa al conseguimento dell'effetto dissipativo ai danni di **B** ed a vantaggio di altri soggetti, la sua gestione va valutata in base ai parametri della diligenza limitatamente agli atti di gestione temporalmente collocati tra il 13 ottobre 2007 ed il 5 settembre 2008 in correlazione con la situazione economica e finanziaria della società sussistente in tale arco temporale.

Occorre ora concentrare l'attenzione sull'addebito posto a fondamento dell'ordinanza impugnata.

Il giudice di prime cure ha ritenuto che all' **A** non siano imputabili la cessione conclusa in data 29 settembre 2008 e le sue conseguenze pregiudizievoli, cessione avente ad oggetto le partecipazioni in **A** (e con esse del patrimonio immobiliare intestato alla società) al prezzo di Euro 3.549.000,00, nonostante l'esistenza di un preliminare di vendita di poco tempo prima ove era previsto un prezzo di cessione delle azioni pari ad Euro 52.000.000,00, ciò che aveva determinato una sostanziale "svendita" delle suddette partecipazioni in un momento in cui **B** era gravemente indebitata e la sua crisi era ormai conclamata.

Questo perché dal 5 settembre 2008 al 22 dicembre 2008 il solo **C** aveva ricoperto la carica di amministratore unico della società e nulla poteva far presagire che sarebbe stato posto in essere un atto così depauperante per la società nella finestra temporale in cui l' **A** era stato amministratore (si ripete: dal 13 ottobre 2007 al 5 settembre 2008).

Illegible handwritten signature

Tali conclusioni cautelari sono state accettate dal Fallimento il quale, infatti, non ha proposto reclamo.

Il giudice *a quo* ha, però, ritenuto che all' **A** sia imputabile il danno consistente nelle passività generatesi a seguito dell'acquisizione, in epoca di non sostenibilità dell'operazione, e dunque con conseguente superamento dell'ambito della discrezionalità gestionale ma pur sempre diligente, dei rami mobiliari del **G** forieri di debiti per **B**.

Se pure quando l' **A** era divenuto amministratore in data 13 ottobre 2007 era già stata formulata l'offerta vincolante a **G** e vi era già un accordo di massima con un soggetto terzo per la successiva cessione degli immobili, tuttavia - secondo la valutazione del giudice di prime cure - la strutturazione di tutta l'operazione che ne era seguita non era affatto necessitata in base agli accordi ed in particolare non era necessitata l'acquisizione in capo a **B** delle attività mobiliari, le quali non si presentavano remunerative e la esternalizzazione, per il tramite di **A**, della componente immobiliare dell'operazione. Si legge nell'ordinanza impugnata che la vendita dei beni immobili, per essere giudicata rispondente ai canoni di amministrazione diligente, avrebbe dovuto essere sortita da un interesse economico apprezzabile e ragionevole di **B** mentre, per contro, a fronte dell'acquisizione non sostenibile dei soli rami mobiliari, vi era solo un accordo preliminare per la futura cessione delle partecipazioni di **H**, accordo diverso dal precedente preliminare di cessione degli immobili, concluso dallo stesso **A**, il quale avrebbe quantomeno consentito a **B** di conseguire una certa ed immediata liquidità.

Appare opportuno riportare i passaggi salienti della complessa vicenda all'origine del contenzioso:

— in data 13 settembre 2007 **B** presentava offerta definitiva per l'acquisto delle attività imprenditoriali facenti capo al **G** in amministrazione straordinaria.

Gianni

- in pari data 13 settembre 2007 **B** concludeva con **M** un accordo con cui si prevedeva la vendita al fondo immobiliare **N** dei sette villaggi che **B** avrebbe acquistato da **G** ad un prezzo pari a quello di acquisto, con vari obblighi tra le parti ed in particolare con l'obbligo di retrocedere il 50% della plusvalenza realizzata dalla rivendita degli immobili;
- in data 1 ottobre 2007 **B** si aggiudicava, al prezzo di Euro 35.000.000,00, il patrimonio mobiliare ed immobiliare del **G** in amministrazione straordinaria;
- in data 23 novembre 2007, in attuazione di tale offerta, a **B** veniva trasferito il patrimonio mobiliare, costituito dalle aziende alberghiere già del **G**, al prezzo di Euro 3.500.000,00 con accollo del debito di Euro 1.352.348,26 maturato nei confronti dei dipendenti del **G** e subentro nei rapporti di lavoro dei dipendenti ex **G**;
- in pari data 23 novembre 2007 tra **G** e **B** veniva sottoscritto un preliminare di cessione di aziende e partecipazioni avente ad oggetto la compravendita dei rami di azienda immobiliari al prezzo di Euro 30.000.000,00;
- in data 14 dicembre 2007 **B** rappresentata proprio dal dott. stipulava un contratto preliminare di acquisto di immobili e rami di azienda integrativo del precedente del 13 novembre 2007, con **M** avente ad oggetto i sette villaggi che **B** avrebbe acquistato dal **G**, oltre ad altro albergo già di sua proprietà, al prezzo di 64.500.000,00 (di cui Euro 1.000.000,00 a titolo di caparra, Euro 51.000.000,00 da versarsi entro la data del rogito, previsto per il 29 febbraio 2008, ed il resto, pari ad Euro 12.500.000,00 successivamente in due *tranche*, l'una di Euro 5.000.000,00 entro il 30 settembre 2008 e l'altra di Euro 7.500.000,00 da versarsi entro l'1 marzo 2009, in entrambi i casi con rilascio alla data del rogito di fidejussioni bancarie di importo pari a ciascuna *tranche* e scadenze rispettivamente al 5 ottobre 2008 ed al 6 marzo 2008); tale contratto prevedeva, inoltre, l'impegno di **M** a sottoscrivere otto contratti di affitto di azienda con **B** a canone già stabilito;

Luciano

→ in data 15 febbraio 2008 a M subentrava nel
preliminare di cui sopra O società di gestione del fondo
immobiliare di tipo chiuso N ;
→ in data 11 marzo 2008 O costituiva P
→ in pari data 11 marzo 2008 B e C costituivano ad hoc
H e.d. società veicolo, il cui capitale era detenuto da B
al 99,9% e da C per il restante 0,01% sino al 18 marzo 2008
quando B ne diveniva intestataria unica;
→ in data 17 marzo 2008 B e C stipulavano con O,
a nome del fondo N un preliminare di cessione delle
partecipazioni in H al prezzo di Euro 52.000.000,00;
→ in data 18 marzo 2008 G trasferiva a H, al
prezzo di Euro 30.000.000,00, il suo compendio immobiliare;
→ nonostante la cessione dei beni immobili in questione, B manteneva
l'obbligo nei confronti del G di prosecuzione dell'attività
imprenditoriale per almeno due anni ed il concorrente obbligo di investimento nel
settore di Euro 4.000.000,00 e si costituiva debitore solidale con H
per tutti gli obblighi derivanti dal contratto;
→ in data 29 settembre 2008 B cedeva a P la quasi totalità
della partecipazione detenuta in H al prezzo di Euro
3.549.000,00; l'accordo prevedeva in verità -oltre al suddetto prezzo fisso- anche
un prezzo variabile e futuro, da determinarsi in base ad un articolato meccanismo,
ed una percentuale del 40% della futura plusvalenza derivante dalla cessione sul
mercato degli immobili da parte di H attraverso la
concessione a B di una opzione *put* e *call* sulla quota capitale che
rimaneva in sua titolarità; sta di fatto che il complesso meccanismo, all'evidenza
incerto, rivelava tutta la sua rischiosità atteso che la possibilità di B di
beneficiare dell'ulteriore prezzo variabile e futuro ne rimaneva vanificata.

Come si evince dalla sola scorsa degli atti su sinteticamente descritti, nonostante
l'originario progetto di acquisizione dei rami mobiliari ed immobiliari con la
prospettiva di tenere per sé le attività mobiliari e cedere a terzi gli immobili

Luano

(alberghi), a cifre che avrebbero consentito di realizzare un differenziale rispetto al prezzo complessivo di acquisto da' **G** alla fine **B** dopo essersi aggiudicata, al prezzo di Euro 35.000.000,00, i beni e le attività poste in vendita nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria del **G**, si è ritrovata priva dei beni immobili, ceduti a prezzo vile rispetto al loro valore, e con a carico i rami mobiliari, costati Euro 3.500.000,00, con accollo del debito di Euro 1.352.348,26 maturato nei confronti dei dipendenti del **G**, insieme a tutti i dipendenti del **G** ed agli impegni correlati.

Se anche gli oneri di acquisto dei beni immobili sono rimasti in capo a **H**, come segnalato dalla difesa del dott. **A** è altrettanto vero che le concrete possibilità di assorbimento delle attività di gestione degli alberghi ex **G**, venendo a mancare il differenziale di cui si è già detto a seguito di accordi via via peggiorativi e, comunque, incerti poiché dipendenti dai comportamenti di terzi e da variabili non ricadenti sotto il dominio o almeno il controllo di **B**, sono risultate vanificate.

La degradazione della convenienza dell'affare originario attraverso i passaggi successivi culminati con quella che si è rivelata una svendita delle partecipazioni in **H**, e, per di più, l'aggravarsi del passivo di **B** a seguito degli debiti e delle passività derivanti dall'acquisizione dei rami mobiliari, ha reso la complessa operazione progressivamente sempre meno ragionevole ed esulante dalla discrezionalità gestionale rispettosa dei canoni di diligenza, sfociando in iniziative imprudenti, altamente rischiose e pregiudizievoli del patrimonio sociale.

Occorre ora verificare per quali dei predetti passaggi l' **A** può considerarsi responsabile.

In sintesi, l'addebito del giudice *a quo* si fonda sulla doppia considerazione che già dal 2007 la situazione della società era finanziariamente precaria e che, in tale situazione di precarietà finanziaria, le concrete modalità di attuazione dell'operazione di acquisizione dei beni e delle attività del **G** hanno reso

Luca

fallimentare l'intera operazione.

Deve convenirsi con il giudice *a quo* sul punto della precarietà finanziaria di **B** o quanto meno della sua inadeguatezza economica a far fronte agli imponenti impegni presi con **G**, specie se si andavano a dissociare i rami immobiliari da quelli mobiliari, come è in concreto accaduto, e ci si accollavano immediatamente gli oneri dell'acquisto dei rami mobiliari e delle passività da essi derivanti, come è pure accaduto.

Se anche dal bilancio al 31 dicembre 2007 di **B** non fossero desumibili elementi di negativa valutazione della situazione della società, come invece sostenuto dal commissario giudiziale dott. **Q** nella relazione depositata in data 22 ottobre 2010, è anche vero che dal verbale del collegio sindacale del 22 dicembre 2007 emerge come i sindaci avessero richiamato l'organo amministrativo sulla tenuta economico finanziaria della operazione nel suo complesso e non vi sono elementi per ritenere che le criticità segnalate dai sindaci siano sopravvenute nell'arco di un mese né che sia sopravvenuta la conoscenza di quelle criticità (dal 23 novembre 2007, data dell'acquisizione dei rami mobiliari ed il 21 dicembre 2007, data del verbale del collegio sindacale).

Se poi si legge la lettera di dimissioni, datata 20 agosto 2008, presentata dal dott. Onesti si vede come egli stesso rilevava l'elevato grado di indebitamento della società, la situazione di scarsa liquidità, la presenza di unità locali o di aree di *business* in perdita economica evidente, e questo a pochi mesi dalla acquisizione.

Non vale a contrastare la valutazione che l'acquisizione dei rami mobiliari appariva foriera di passività il fatto che la società ed il suo amministratore dott. Onesti nutrisse aspettative di realizzazione di fatturati importanti che dessero luogo a *cash flow* significativi atteso che è un dato di fatto che nell'immediato detta acquisizione determinò un esborso di Euro 3.500.000,00, il subentro nei circa trecento contratti di lavoro in corso con i dipendenti del **G**, anche a tacere degli obblighi di investimento nel settore contestualmente assunti da **B**.

Luana

Non può, però, sottacersi che lo stesso Fallimento attribuisce alla cessione a prezzo incongruo delle partecipazioni di **H** a **P** il ruolo di causa determinante del dissesto di **B** poiché, come sostenuto dal Fallimento, se gli immobili non fossero stati sostanzialmente svenduti, essi sarebbero rimasti nella disponibilità della società ed avrebbero costituito i beni su cui i creditori avrebbero potuto soddisfarsi.

Si legge a pag. 6 del ricorso cautelare: *"L'analisi dei bilanci di **R** ha infatti dimostrato che, se non fosse intervenuto l'atto di cessione in favore di **P** della partecipazione detenuta da **R** in **H**, società veicolo partecipata quasi totalmente dalla fallita e attraverso la quale la stessa aveva acquistato le aziende immobiliari ex **G** a detta data, ovvero al 29.9.08, il patrimonio di **R** sarebbe stato sufficiente alla soddisfazione dei creditori sociali."*

Allo stato deve, dunque, ritenersi che siano stati la dissociazione dei rami, mobiliari e immobiliari, già di per sé rischiosa, ed il progressivo peggioramento delle condizioni di cessione degli immobili a determinare il tracollo di **B** ed in particolare il passaggio conclusivo, costituito dalla cessione a prezzo incongruo, e poi rivelatosi vile, delle partecipazioni di **H** interamente imputabile a **C**.

Che tale ultima operazione sia avvenuta a prezzo del tutto incongruo, ciò di cui **C** era ben consapevole, è agevolmente desumibile dal fatto che nei precedenti preliminari di cessione a terzi di tali immobili, in via diretta ovvero in via mediata (attraverso la cessione delle partecipazioni di **H** che li aveva acquisitati da **G** in luogo di **B** quale società quasi interamente partecipata da **B**) il prezzo convenuto era stato di Euro 64.500.000,00 (si veda il preliminare del 14 dicembre 2014) e poi di Euro 52.000.000,00 (si veda il preliminare del 17 marzo 2008).

Essa, inoltre, fu effettuata in una fase della vita società in cui le tensioni finanziarie erano molto critiche, come desumibile dai verbali del collegio sindacale del 20 marzo 2008, del 15 giugno 2008, dell'8 settembre 2008, del 4 dicembre 2008.

Inoltre, per quel che qui rileva, quando fu sottoscritto il contratto definitivo di

Gianni

acquisizione dei rami mobiliari, la dissociazione tra rami mobiliari e rami immobiliari, condizionante la sostenibilità finanziaria dell'intera operazione era già un effetto degli accordi sino ad allora assunti da **B** amministrata dal solo **C**

Sulla base delle considerazioni sin qui esposte sussistono senz'altro elementi di perplessità a carico della gestione dell' **A**, posto che la dissociazione di rami mobiliari ed immobiliari, avendo come conseguenza la esternalizzazione delle proprietà immobiliari, era un dato la cui negativa pregnanza ad un amministratore esperto, quale doveva essere il dott. **A** per essere chiamato nel ruolo di co-amministratore della realtà imprenditoriale vasta e complessa che era divenuta **B** a seguito dell'aggiudicazione del patrimonio mobiliare e immobiliare del **G** non poteva sfuggire.

Al riguardo è opportuno osservare che il reclamante non ha ancora spiegato nel presente giudizio le ragioni per le quali al contratto preliminare di compravendita del 14 dicembre 2007, a dire del dott. **A** concluso grazie al suo intervento tra **B** e **M** con cui **B** si impegnava a vendere a **M** i sette villaggi che **B** avrebbe acquistato dal **G**, oltre ad altro albergo già di sua proprietà, al prezzo di 64.500.000,00, con il preliminare di cessione, da parte di **B** delle partecipazioni in **H**, società veicolo costituita *ad hoc*, a **O**, a nome del fondo **N** al prezzo di Euro 52.000.000,00, contratto questo concluso nel marzo 2008 mentre il dott. **A** era ancora co-amministratore della società.

Tuttavia allo stato gli elementi di conoscenza a disposizione, peraltro in assenza di ausili di carattere tecnico-contabile, non appaiono sufficienti per valutare l'incidenza causale dell'acquisizione dei rami mobiliari sulla verifica del dissesto tradottosi in stato di insolvenza. Altrimenti detto: non vi è prova del nesso di causa tra il segmento della articolata operazione oggetto di causa attribuibile al dott. **A** ed il danno lamentato (derivante da dissesto, fallimento, vanificazione del patrimonio sociale e delle aspettative di soddisfazione dei creditori sociali).

Quand

Quel segmento si sostanzia nella acquisizione definitiva dei rami mobiliari, che però costituiva una conseguenza della offerta definitiva di acquisto fatta a **G** presidiata da fideiussioni rilasciate a garanzia dell'offerta per un totale di Euro 10.000.000,00.

Certamente viene in rilievo, al fine di valutare la diligenza del reclamante, anche la circostanza che il medesimo non abbia impedito la progressiva sostituzione, avvenuta nella finestra dal 13 ottobre 2007 al 5 settembre 2008, degli accordi originari, che dovevano essere finalizzati a far acquisire a **B** i finanziamenti necessari a sostenere i complessivi oneri della operazione globale, con accordi conclusi a condizioni via via meno vantaggiose rispetto ai precedenti. Ma tale constatazione rientra nell'ambito delle perplessità di cui si è detto sopra, richiedenti l'adeguato approfondimento proprio della cognizione piena, e non consente, in questa fase, di superare il deficit di prova in ordine al nesso di causa.

Ogni altra questione, argomentazione e difesa rimane assorbita dalle considerazioni che precedono.

Infine, si rileva che, nei procedimenti di reclamo, vi sono anche **P**, **H**, **S** e **T** costituenti le società terze nei cui confronti il fallimento **B** non ha coltivato la richiesta di sequestro conservativo a seguito della proposta di transazione cauzionata.

Nei loro confronti il reclamante non ha formulato conclusioni sicché la partecipazione delle predette società è avvenuta, sia pure a seguito di notifica del reclamo, su base volontaria e in difetto di interesse.

Spese al definitivo.

P.Q.M.

accoglie il reclamo proposto da **A** per l'effetto, revoca l'ordinanza impugnata e con essa il provvedimento di sequestro autorizzato nei confronti di


A




dichiara il difetto di interesse di P, H, S e
T;
spese al definitivo;
si comunichi.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25 febbraio 2015.

Il Giudice relatore
(dott.ssa Anna Maria Marra)



Il Presidente
(dott.ssa Manuela Farini)



Rinvenuto in data odierna
in Cancelleria Sez. Spec.
25-3-15 

TRIBUNALE DI VENEZIA
DEPOSITATO
18 MAR. 2015
Il Cancelliere
Dr. ssa Laura Lot 